

Programma

Indirizzi di saluto

PIETRO CURZIO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI SALVI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI

PRORETTORE VICARIO, ORDINARIO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

ROBERTO GIOVANNI CONTI E GIAN ANDREA CHIESI

FORMAZIONE DISTRETTUALE CORTE DI CASSAZIONE

Introduce e modera

ANTONIO DIDONE

GIÀ PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Tavola Rotonda a cura di:

ALDO ANGELO DOLMETTA

GIÀ CONSIGLIERE DELLA CORTE CASSAZIONE

FRANCESCO TERRUSI

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIUSEPPE FICHERA

MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO

LAURA DE SIMONE

PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

MASSIMO FABIANI

PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Dibattito

Concludono

ANTONIO DIDONE E ALDO ANGELO DOLMETTA

Report dell'incontro

A CURA DELLA DOTT.SSA GIORGIA VENDRA

STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Antonio Corbo, **Giovanni Giacalone**,
Alessandra Bassi, **Valeria Piccone**,
Gianluigi Pratola, **Roberto Giovanni Conti**,
Gian Andrea Chiesi



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

Il punto sul concordato preventivo



Segreteria Organizzativa:

presso la Corte di cassazione

Ufficio del Massimario

tel. 06.68832125/2337 – fax 06.688341

e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Corte di Cassazione
Roma, 4 maggio 2021, ore 14,30
Aula Virtuale Teams

Oggetto: L'incontro, organizzato dalla Formazione presso la Corte di Cassazione e con il patrocinio dell'Università Cattolica di Milano, vuole favorire un dibattito articolato su alcuni temi di grande interesse, sia scientifico che pratico, che pertengono al concordato preventivo in una prospettiva *de iure condito*, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Di seguito si espongono gli argomenti che saranno trattati.

1) Al fine di dirimere i contrastanti orientamenti formati nella giurisprudenza di merito, in ordine al criterio da seguire ai fini della disciplina da applicare al concordato c.d. misto, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 734 del 15.01.2020, ha enunciato il principio secondo il quale "Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito". Questo arresto non è parso convincente a tutti e, dunque, una parte dei giudici di merito insiste nell'applicazione dell'indirizzo seguito sino al 2020, secondo cui, in ossequio al criterio della prevalenza, il concordato va qualificato in continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall. ogni qualvolta, alla stregua di una comparazione quantitativa fra le fonti del soddisfacimento destinato ai creditori concordatari, detto soddisfacimento deriva in massima parte dai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, piuttosto che dalle più limitate risorse ottenute attraverso la cessione di cespiti non strategici.

2) La Prima sezione civile della Corte di cassazione ha emesso, recentemente, alcune pronunce in tema di prededucibilità dei crediti sorti in funzione o in occasione di concordato preventivo, che si sono poste in contrasto con la giurisprudenza in precedenza formata sull'argomento, provocando anche conflitti quasi simultanei (es. Cass., 641/221 del 15 gennaio 2021 e Cass. 1961/2021 del 28 gennaio 2021). La questione, destinata presto ad approdare alle Sezioni Unite, merita un approfondimento, anche alla luce della riscrittura della prededucazione nel codice della crisi e delle letture sulla prededucazione offerte in dottrina.

3) Le Sezioni unite, con ordinanza n. 8506 del 2021, hanno affermato il principio per cui la "transazione sui ruoli" e la "transazione fiscale" presentano aspetti di significativa diversità, riguardando, la prima, la sola esecuzione esattoriale e, la seconda, le procedure concorsuali e paraconcorsuali (concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti): esse, perciò rispondono ad esigenze che non sono omogenee tra loro, essendo evidente la natura esclusivamente tributaria della prima ed essenzialmente concorsuale della seconda, così da dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali. Le reazioni in dottrina non sono state unanimi ed il tema della partecipazione dei creditori pubblici alle procedure di regolazione della crisi è stato ulteriormente inciso dalle recenti innovazioni del voto e della adesione forzosa dell'Erario.

4) Con riferimento al concordato fallimentare la Corte di cassazione ha avuto modo, dapprima con la sentenza 3274/2011 e poi con la decisione a sezioni unite 17186/2018, di cimentarsi sul

conflitto di interessi dei creditori al momento del voto. Si tratta di un tema che appartiene naturalmente anche al concordato preventivo ma con talune specialità dettate ad esempio dalla diversità della manifestazione del voto. Le classi, la sterilizzazione del voto o, all'estremo, l'inconfigurabilità di un conflitto, meritano un supplemento di riflessione

Metodologia: Il corso si svolgerà con le modalità di una tavola rotonda, alla quale i relatori parteciperanno offrendo il proprio punto di vista su una o più delle questioni oggetto dell'incontro, aprendosi poi al confronto sugli stessi temi con i partecipanti, in un apposito spazio dedicato al dibattito.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, ai notai, agli avvocati, agli altri professionisti interessati al settore, ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari, nonché di ogni altro interessato. La frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili del corso: **Roberto Giovanni Conti**,
Gian Andrea Chiesi